

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA POSA DI UN DISPLAY CONTACICLISTI SULLA PISTA CICLABILE SITA IN CORSO PORTA NUOVA – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente patto di sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

FIAB Verona Onlus (d'ora innanzi: "proponente"), con sede in Verona, Piazza Santo Spirito, 13, C.A.P. 37122, C.F. 02079650236, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Corrado Marastoni, autorizzato, per la carica, alla sottoscrizione del presente Patto

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*), stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. Veneto n. 11/2001 e s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuiti alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli o associati, per la cura e la valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di Patti di Sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte della proponente (P.G. n. 347307/2019, del 16/10/2019) riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, attività sociali e azioni in materia di educazione alla legalità;
- La pubblicizzazione della proposta della proponente sulla pagina web del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alla Circoscrizione 1^a, in data 04/11/2019 (P.G. n. 369108, del 04/11/2019), a cui ha fatto seguito il parere della Circoscrizione 1^a (P.G. n. 384906/2019, del 15/11/2019), riscontrato con comunicazione del 29/11/2019 (P.G. n. 403746/2019);
- L'assenza di segnalazioni su effetti pregiudizievoli della proposta;
- La Determinazione dirigenziale n. 537, del 10/02/2020, di approvazione dello Schema di Patto di

sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto di sussidiarietà si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto di sussidiarietà è finalizzato alla posa di un display contaciclisti, così come indicato dal punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 16/10/2019 (P.G. n.347307/2019).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori del presente Patto.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La collaborazione in sussidiarietà di cui al presente Patto di sussidiarietà consiste nella posa di un display contaciclisti in adiacenza alla pista ciclabile sita in Corso Porta Nuova, all'altezza dell'incrocio con Via Locatelli, al fine di fornire dati utili al Comune per la gestione della mobilità e per incentivare l'uso della bicicletta anche attraverso un senso di identità legato alla percorrenza delle vie cittadine con tale mezzo. Il display, una volta installato, entra nella proprietà del Comune. Le parti si riservano la facoltà di concordare, nel corso della durata del patto, l'eventuale spostamento del display in altro luogo.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di sussidiarietà ha una durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare il presente Patto di sussidiarietà.

È, altresì, facoltà del Comune revocare, in ogni momento, il presente Patto di sussidiarietà qualora il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni comunicate, per competenza, dal R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di revoca della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del Patto di sussidiarietà e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, al proponente.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 537, del 10/02/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), l'Ing. Andrea Bellotti, responsabile Ufficio Mobilità e Mobility Manager della Direzione Mobilità Traffico.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di supporto, per competenza, e di eventuale rilevazione di elementi che comportino la revoca del presente Patto di sussidiarietà, anche indicando, ove occorra, riunioni valutative intermedie con gli interessati.

Per lo svolgimento delle attività, di cui al punto n. 2, il proponente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Corrado Marastoni, il proprio referente per tutte le comunicazioni.

Il referente viene, altresì, individuato dal proponente come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui il proponente venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Qualora il proponente individui un diverso referente, sarà cura del medesimo provvedere a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del Patto di sussidiarietà.

L'intervento di cui al punto n. 2, viene realizzato senza oneri per il Comune e viene ritenuto dallo stesso, entrando a far parte del patrimonio indisponibile della collettività.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

La realizzazione degli interventi di cui al presente Patto di sussidiarietà prevede il rispetto delle indicazioni tecniche rese, per competenza, dal R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente, allo scadere del Patto di sussidiarietà, trasmette al Comune, una rendicontazione sullo svolgimento dell'attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà orizzontale*.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ogni necessaria ed ulteriore informazione, nonché di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà orizzontale*, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del Patto di sussidiarietà, nonché i risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). Tramite il R.U.P. possono essere concordate con il proponente ulteriori forme di sostegno, senza oneri economici per il Comune, per massimizzare l'efficacia delle azioni promosse.

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui viene effettuato l'intervento di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal presente Patto di sussidiarietà e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

Il proponente si impegna a tenere un apposito Registro informativo delle persone che operano nelle attività, da trasmettere al R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 21/02/2020

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per FIAB Verona Onlus
Corrado Marastoni